MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie

UNIONCAMERE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 PER LA GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

(di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.)

Tra

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

con sede in Roma, rappresentato da Caterina Farre

(di seguito denominato MINISTERO)

E

UNIONCAMERE

Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Piazza Sallustio, 21 00187 Roma, rappresentata da Giuseppe Tripoli

(di seguito denominato UNIONCAMERE)

Sommario

Epigrafe ……3
PREMESSO CHE……3
Articolo 1 (Premesse)……8
Articolo 2 (Norme regolatrici)……8
Articolo 3 (Oggetto)……9
Articolo 4 (Obiettivi generali e specifici)……10
Articolo 5 (Ricorso a soggetti terzi)……11
Articolo 6 (Modalità di collaborazione)……11
Articolo 7 (Obblighi delle parti ed esecuzione dell'accordo)……12
Articolo 8 (Gestione dell'accordo e modifiche)……12
Articolo 9 (Durata ed efficacia)……12
Articolo 10 (Finanziamento delle attività)……13
Articolo 11 (Modalità di pagamento e rendicontazione)……13
Articolo 12 (Recesso, risoluzione)……15
Articolo 13 (Comunicazioni)……15
Articolo 14 (Sicurezza e riservatezza)……15
Articolo 15 (Regime transitorio)……16
Articolo 16 (Controversie e domicilio legale)……16

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con sede in Roma, via Flavia n. 6 (C.F. 80237250586) di seguito "Ministero", rappresentato dalla dr.ssa Caterina Farre, dirigente, nata a Nuoro (NU) il 28 luglio 1967, in virtù del decreto direttoriale di delega alla stipula del presente atto n. 219 del 26/09/2024 e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito "UNIONCAMERE", con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21, (C.F. 01484460587) rappresentata dal Segretario Generale dott. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30 novembre 1959, di seguito denominate "le parti"

PREMESSO CHE

- la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*" ha definito il Terzo settore come "*il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi*" (art. 1, comma 1); ha disposto che attraverso uno o più decreti legislativi si procedesse "*al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, … mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore*" (art. 1, comma 2, lett. b) e "*alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale*" (art. 1, comma 2, lett. c); ha previsto infine la necessità di "*riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, … attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale*" (art. 4, comma 1, lett. m);
- la suddetta legge riordina inoltre le molteplici competenze già previste dalle disposizioni in materia di enti del Terzo settore in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assegnando inoltre ad esso rilevanti funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
- il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", di seguito "Codice del Terzo settore" ha proceduto alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore rinviando per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 40 dello stesso la disciplina dell'impresa sociale al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., recante "R*evisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*". Il combinato disposto dei due decreti legislativi citati costituisce il *corpus* organico delle norme che, in attuazione della delega contenuta nella legge 106/2016, hanno provveduto al riordino e alla revisione della disciplina degli enti del Terzo settore, ivi compresa

l'impresa sociale e alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e degli atti di gestione rilevanti;

- tra gli enti del Terzo settore tipici l'articolo 4 del richiamato Codice del Terzo settore annovera le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, e le società di mutuo soccorso, soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita sezione del Registro imprese, ad eccezione delle società di mutuo soccorso che versano nelle condizioni di cui all'articolo 44, comma 2 del medesimo Codice;
- in particolare, l'articolo 45 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro unico nazionale del terzo settore, (RUNTS) "*operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma",* disponendo altresì che "*Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica*"*;*
- il RUNTS è quindi elemento imprescindibile e centrale ai fini della piena attuazione dell'intero Codice del Terzo settore in quanto da un lato l'iscrizione ad esso costituisce presupposto ai fini della qualificazione degli enti del Terzo settore; dall'altro l'iscrizione dei fatti e il deposito degli atti relativi agli enti del Terzo settore presso il RUNTS garantisce il conseguimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi di trasparenza, pubblicità e conoscibilità da parte dei terzi delle caratteristiche e delle vicende degli enti secondo quanto previsto dalla legge delega;
- il Codice del Terzo settore contiene diverse disposizioni di richiamo al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: tra esse gli articoli 10 comma 1, 11 commi 2 e 3, 13 commi 5 e 7, 44 comma 2, 53 comma 1. In particolare, l'articolo 11 comma 3 del Codice prevede che "*per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore"*;
- il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i. all'articolo 5 comma 2 prevede che *"gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati … presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione";* gli atti e le procedure per l'effettuazione del deposito sono stati individuati con apposito decreto 16 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del medesimo d.lgs. 112/2017; conseguentemente l'apposita sezione del Registro imprese relativa alle imprese sociali costituisce per queste ultime ciò che il RUNTS rappresenta per la generalità degli enti del Codice del Terzo settore;
- l'articolo 53 comma 1 del Codice del terzo settore ravvisa infine la necessità di garantire, individuando precise modalità operative, *"la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese*";

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, norma di riordinamento del sistema delle Camere di Commercio industria artigianato e agricoltura, come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, le Camere di commercio, oltre a provvedere alla tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della medesima legge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché - fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle Regioni, e agli Enti locali - funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Inoltre, il sistema camerale può svolgere attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione e possono essere svolte esclusivamente in cofinanziamento;
- ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge, UNIONCAMERE è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
- InfoCamere S.c.p.A, è la società in house delle Camere di Commercio e di UNIONCAMERE, che ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse. Oltre a questo servizio fondamentale, InfoCamere quale società di informatica delle Camere di Commercio, affianca l'offerta di una serie di servizi informatici evoluti relativi alla realizzazione di attività e progetti informatici di interesse delle Camere di Commercio medesime;
- il Registro imprese, ai sensi del citato articolo 8 della legge 580/1993, è strumento idoneo a garantire, con riferimento alla generalità delle imprese e degli enti assoggettati a disposizioni speciali, condizioni di uniformità informativa e di certificazione anagrafica su tutto il territorio nazionale, tale da assicurare completezza organicità e pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo altresì la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
- la suddetta collaborazione tra le Amministrazioni sopra individuate è inoltre funzionale a garantire nel modo migliore la costante comunicazione dei dati tra i due Registri ai sensi del citato articolo 53

comma 1 del Codice del terzo settore che impegna tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione dei medesimi Registri;

- con accordo del 27 dicembre 2018, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, è stata avviata tra UNIONCAMERE e Ministero del lavoro e delle politiche sociali una collaborazione per la realizzazione del programma di interventi di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura informatica del RUNTS e per lo svolgimento delle attività complementari ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, conclusosi, per effetto delle proroghe concordate tra le parti ai sensi dell'articolo 8 dello stesso, il 31 dicembre 2021;
- nel periodo di vigenza dell'accordo e per effetto della collaborazione con UNIONCAMERE è stato emanato il D.M. 15/09/2020 n. 106, adottato in attuazione dell'art. 53 del Codice del Terzo settore, con il quale sono state definite le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del RUNTS e, con il D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, in attuazione dell'articolo 30 del suddetto D.M. n. 106/2020, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico del RUNTS, oggetto del sopra menzionato accordo di collaborazione tra il Ministero e Unioncamere, è stata fissata al 23 novembre 2021 la data di avvio operatività del RUNTS;
- l'articolo 29 del D.M. n. 106/2020 disciplina le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS e il registro imprese;
- nell'anno 2022 le parti hanno provveduto a concludere, senza soluzione di continuità con il precedente, un nuovo accordo di collaborazione, avente durata fino al 30 giugno 2024. Il suddetto accordo ha avuto quali contenuti principali la gestione e manutenzione adeguativa del sistema informativo del RUNTS, il supporto all'individuazione ed eventuale realizzazione di implementazioni evolutive, con modifica delle funzionalità in essere e/o previsione di nuove funzionalità, lo sviluppo delle collaborazioni con le altre amministrazioni e altri soggetti del privato istituzionale anche sulla base di esperienze in essere presso il Registro imprese per l'ampliamento delle potenzialità del sistema attraverso l'accesso e la condivisione di dati, il rafforzamento dell'integrazione tra Registro imprese e RUNTS, la valutazione congiunta dell'adeguatezza dei provvedimenti in essere e di eventuali, emergenti esigenze di aggiornamento/modifica, la realizzazione di attività di formazione /aggiornamento degli operatori degli uffici del RUNTS, delle rappresentanze qualificate dell'utenza, del personale delle CCIAA operante nell'ambito delle imprese sociali, la valorizzazione delle collaborazioni e interrelazioni tra la rete delle CCIAA, i Centri Servizi per il volontariato e gli Uffici del RUNTS presso le Regioni e le province autonome, la realizzazione di iniziative di comunicazione integrata e di un report annuale;

- le parti ritengono pertanto opportuno proseguire la collaborazione tra il Ministero e UNIONCAMERE in qualità di ente pubblico rappresentativo del sistema camerale, non solo al fine di procedere nella gestione del RUNTS con caratteristiche tali da assicurare anche la costante comunicazione con il Registro Imprese ma anche allo scopo di sviluppare oltre alla gestione in parallelo dei due sistemi di registrazione, una serie di azioni di contesto rivolte principalmente agli enti del Terzo settore che popolano i due registri e agli operatori degli uffici del RUNTS e delle Camere di commercio;
- l'art. 7 comma 4 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, recante il "Codice dei contratti pubblici", stabilisce che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
    a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
    b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
    c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
    d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tali relazioni tra pubbliche amministrazioni, nella misura in cui esse possono essere identificate come prestazioni o scambi di servizi, escludono l'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- il Ministero, con nota n. 8273 del 04/06/2024 sulla base di quanto sopra, ha proposto a UNIONCAMERE di rinnovare la collaborazione instaurata con il già citato accordo del 27 dicembre 2018 e proseguita con l'accordo successivo, finalizzata al proseguimento e all'ulteriore sviluppo di attività di interesse comune, per una durata di 24 mesi, individuando e proponendo tra i contenuti del sottoscrivendo accordo i seguenti temi:

A) Manutenzione ordinaria del Registro e del sistema telematico;

B) Manutenzione evolutiva del Registro e del sistema telematico

C) Attività di ricerca, formazione, comunicazione, promozione e diffusione.

- con la medesima nota il Ministero ha richiesto ad Unioncamere - nelle more della finalizzazione del nuovo accordo e fino al perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia dello stesso - di voler assicurare la continuità dell'attività di conduzione del portale del RUNTS;
- UNIONCAMERE, con nota n. 19609/U del 4 luglio 2024 ha condiviso la sussistenza di situazioni e ambiti di comune interesse in capo alle due Amministrazioni e, accogliendo la proposta ministeriale, ha trasmesso l'articolazione progettuale, che costituisce parte integrante del presente accordo, quantificando contestualmente in euro 4.083.660,00 l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle attività programmate, di cui euro 420.000,00 a carico di UNIONCAMERE a titolo di compartecipazione finanziaria;
- con nota n. 26781/U del 20/09/2024 UNIONCAMERE ha dichiarato di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 4, lettera d) del d.lgs. n. 36/2023;
- ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sussistono i presupposti ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate;

tanto premesso, tra le parti come sopra individuate si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Gli atti e i documenti citati in premessa e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 (Norme regolatrici)

1. L'esecuzione del presente accordo è regolata:

a) dalle condizioni contenute nello stesso;

b) dalla nota del Ministero n. 8273 del 04/06/2024 contenente la richiesta di presentazione di una proposta progettuale;

c) dalla proposta presentata da UNIONCAMERE, allegata al presente accordo, contenente la declinazione sotto il profilo tecnico ed economico delle attività previste;

d) dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

e) dal codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti.

Articolo 3 (Oggetto)

1. Attraverso il presente accordo le Parti intendono disciplinare la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci nella gestione, promozione e sviluppo del Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito Registro o RUNTS) di cui all'art. 45 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., attraverso le seguenti attività:
   a. **Manutenzione ordinaria del Registro e del sistema telematico:** regolare funzionamento della piattaforma applicativa, risoluzione di eventuali problematiche o anomalie, azione preventiva per assicurare un elevato livello di prestazioni del sistema; piena operatività delle funzionalità a disposizione degli Uffici del Runts e del Ministero; conformità dei sistemi ad adeguati requisiti di affidabilità, continuità, protezione e conservazione dei dati; individuazione di spazi di miglioramento delle prestazioni e ottimizzazione delle risorse di sistema; di interventi per il miglioramento della qualità dei dati del Registro; adeguamenti dell'infrastruttura a seguito di modifiche del quadro normativo, aspetti di sicurezza, privacy, rinnovi delle licenze; aggiornamento dei contenuti di supporto all'utenza (manuale, faq, anche in collaborazione con l'Urp del Ministero); assistenza tecnica sull'utilizzo del sistema e delle sue funzionalità, con le opportune differenziazioni tra utenza del front-office e operatori del back office; supporto all'analisi di eventuali esigenze di adeguamento e miglioramento delle funzionalità in essere, anche sulla base delle richieste provenienti dagli operatori degli uffici e dagli utenti, anche ai fini della progettazione di nuove funzionalità e di implementazione dell'integrazione tra Registro imprese e RUNTS; supporto nella predisposizione di provvedimenti normativi e redazione di aggiornamenti/adeguamenti degli allegati tecnici agli stessi, con riferimento ai procedimenti del RUNTS.
   b. **Manutenzione evolutiva del registro e del sistema telematico:** sviluppo delle funzionalità volte allo svolgimento da parte degli Uffici del Runts e dagli altri soggetti autorizzati delle attività di controllo di cui al decreto attuativo dell'articolo 96 del CTS (cd. "decreto sui controlli"); implementazione di funzionalità/controlli automatici sui portali di Front Office/Back Office per agevolare l'operato degli uffici; implementazione di funzionalità volte a fornire conoscibilità della storia delle modifiche dei dati degli enti registrati nonché alla generazione di documenti informativi (visure); sviluppo dell'interoperabilità tra RUNTS e servizi telematici e informativi esposti da altre Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di mettere a disposizione delle stesse il patrimonio informativo del RUNTS, compreso quello proveniente dal Registro delle imprese, o parte di esso ai fini dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali attraverso la sottoscrizione di accordi per l'accesso ai dati, eventualmente in collaborazione con la Direzione Generale

dell'innovazione tecnologica; implementazione di funzionalità volte ad una maggior integrazione con il Registro imprese, con riferimento alle imprese sociali, alle Società di Mutuo soccorso e agli ETS iscritti anche al Registro delle imprese; supporto al Ministero nell'estrazione e utilizzo dei dati del Runts, inclusi quelli derivanti dal Registro delle imprese, ai fini della formazione e aggiornamento degli elenchi annuali degli enti iscritti al RUNTS ammessi al beneficio del 5 per mille (DPCM 23 luglio 2020), incluse le imprese sociali non costituite in forma di società, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso; implementazione delle attuali funzionalità volte a consentire al Ministero e agli uffici del Runts l'estrazione autonoma e personalizzabile di dati di monitoraggio e informazioni per individuare criticità o soddisfare esigenze conoscitive delle autorità politiche anche territoriali o del Parlamento.

c. **Attività di ricerca, formazione, comunicazione, promozione e diffusione:** sviluppo delle attività dell'Osservatorio sul Registro, anche attraverso indagini sugli ETS e sulla loro dimensione economica e alle caratteristiche occupazionali, ai fini della realizzazione di un Rapporto annuale; attività di carattere statistico (forniture periodiche di dati sugli ETS, anche con dati disaggregati sulla base delle singole sezioni del Runts) al fine di ottenere informazioni quali-quantitative sul regolare funzionamento dell'intero sistema e delle sue singole articolazioni territoriali per prevenire eventuali criticità e rispondere alle esigenze conoscitive manifestate dal vertice politico o dal Parlamento; valutazione congiunta di eventuali iniziative legislative da proporre al vertice politico del Ministero, anche in collaborazione con i corrispondenti Uffici del Ministero per le imprese e il made in Italy, riguardanti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro imprese, nel rispetto delle materie di competenza specifica delle amministrazioni terze; valutazione congiunta di eventuali problematiche emerse dalle interlocuzioni con i rispettivi stakeholders o di spazi per l'assunzione di iniziative comuni o per la promozione di iniziative di collaborazione e di aggiornamento congiunto tra gli Uffici del Runts e le CCIAA, anche su base territoriale e con l'apertura alle attività dei Centri Servizi per il Volontariato, volte al potenziamento del supporto agli Enti del Terzo settore; partecipazione sinergica ad eventi, seminari, tavoli organizzati da altri soggetti, su materie oggetto del sottoscrivendo accordo ed eventuale realizzazione di iniziative di diffusione delle conoscenze sul Runts e sulle sue interrelazioni con il Registro delle imprese.

Articolo 4 (Obiettivi generali e specifici)

1. Le Parti, attraverso la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, concordano nel perseguire

l'obiettivo generale di attuare i principi direttivi della legge delega n. 106/2016 di pubblicità e trasparenza degli enti del Terzo settore, da assicurare attraverso la gestione anche evolutiva del RUNTS e la sua costante interazione con il Registro Imprese e gli ETS ivi iscritti.

2. Obiettivi specifici della collaborazione sono: l'aumento dei livelli di conoscibilità degli enti del Terzo settore anche al fine di accrescerne le potenzialità di sostegno e l'autonomo rafforzamento previste dalla legge delega; lo sviluppo delle relazioni tra gli stakeholders, le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini.

Articolo 5 (Ricorso a soggetti terzi)

1. Ai fini del presente accordo e per lo svolgimento delle attività ivi previste UNIONCAMERE si avvarrà di InfoCamere, società di informatica delle Camere di Commercio, nonché di altre proprie strutture "in house". Gli accordi tra UNIONCAMERE e InfoCamere, nonché tra UNIONCAMERE e altre strutture "in house", assunti nel rispetto delle normative vigenti e delle rispettive disposizioni interne, rimangono estranei all'ambito del presente accordo.
2. Le attività previste dall'accordo verranno svolte sulla base della tempistica e dei costi individuati nonché attraverso l'impegno delle risorse umane come specificato nell'allegata proposta di UNIONCAMERE che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 6 (Modalità di collaborazione)

1. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente accordo e per una efficace collaborazione interistituzionale, nonché al fine di gestire i reciproci rapporti e le relative comunicazioni le Parti individuano i seguenti referenti:
   a) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Alessandro Lombardi, Capo del dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie;
   b) per UNIONCAMERE: Giuseppe Tripoli, Segretario generale.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di modificare il proprio referente, dandone comunicazione entro 5 giorni alla controparte. In caso di modifica, la Parte dovrà provvedere entro 10 giorni alla nomina di un nuovo referente, dandone ugualmente comunicazione entro 5 giorni alla controparte.
3. Al fine di coordinare le attività operative, definire e ove necessario rivedere la pianificazione degli interventi da realizzare, individuare gli indicatori relativi alla realizzazione degli interventi, effettuarne il monitoraggio ed adottare eventuali correttivi, il tavolo tecnico di coordinamento paritetico previsto dall'articolo 6 dell'accordo del 27 dicembre 2018 potrà essere aggiornato e/o

integrato con la partecipazione di rappresentanti di altre amministrazioni interessate in relazione alle materie trattate. Le attività del tavolo tecnico non comportano oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli quantificati all'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 7 (Obblighi delle parti ed esecuzione dell'accordo)

1. Ciascuna Parte, in esecuzione del presente accordo, si impegna a:
   a) svolgere per quanto di competenza di ciascuna, le attività previste nell'accordo e nell'allegato secondo le modalità e la tempistica ivi indicata;
   b) agevolare per quanto possibile le attività di competenza dell'altra Parte con la massima cura e diligenza, con l'obiettivo di raggiungere le finalità fissate nell'accordo;
   c) tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente riscontrate o segnalate.
2. Ciascuna Parte, inoltre, ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di interesse comune di cui all'articolo 4 del presente accordo, si impegna, nelle materie oggetto dell'accordo di collaborazione:
   a) a promuovere le opportune azioni atte ad assicurare l'unitarietà degli indirizzi forniti alle amministrazioni nei confronti delle quali esercita funzioni di coordinamento;
   b) a garantire il necessario raccordo con le altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nella realizzazione delle attività medesime nonché con gli altri stakeholders interessati;
   c) a sviluppare metodologie di condivisione delle informazioni e delle esperienze acquisite, sperimentate e /o attuate, anche attraverso la valorizzazione delle azioni già realizzate dalle parti.

Articolo 8 (Gestione dell'accordo e modifiche)

1. Le Parti potranno apportare, di comune accordo ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente atto, per adeguarlo a rilevanti e mutate esigenze operative e/o organizzative di una delle Parti, o a cambiamenti legislativi che comportino un impatto sull'erogazione dei servizi o sulle modalità di realizzazione delle attività.

Articolo 9 (Durata ed efficacia)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il presente accordo sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge e avrà durata fino al 30 giugno 2026, a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione.

2. UNIONCAMERE si impegna a dare inizio all'esecuzione delle attività di cui al presente accordo - con eccezione di quelle ricomprese nell'articolo 15 - entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente, dandone comunicazione in forma scritta al Ministero.

Articolo 10 (Finanziamento delle attività)

1. Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero si impegna a finanziare la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo entro il limite massimo di euro 3.663.660,00 (tremilioniseicentosessantatremilaseicentosessanta/00). Il contributo di UNIONCAMERE ammonta invece a euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) come dettagliato nel piano finanziario di cui al progetto allegato al presente accordo.
2. Nell'esecuzione del presente accordo, per obiettive esigenze connesse alla migliore funzionalità delle attività di cui all'articolo 3, potranno essere previste variazioni compensative tra le macrovoci di spesa specificate nel piano finanziario nel limite del 20%, riferito al minor importo tra le macrovoci oggetto di variazione, evidenziandone le motivazioni in sede di presentazione della rendicontazione finale di cui al successivo articolo 11.
3. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola voce di spesa di cui al comma precedente dovranno essere previamente autorizzate da parte del Ministero su richiesta motivata di UNIONCAMERE.
4. Le variazioni compensative non potranno comportare un incremento dell'ammontare complessivo della spesa.
5. Ulteriori costi derivanti da modifiche ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 8 saranno regolamentati in appositi accordi aggiuntivi o variativi del presente accordo.
6. La quota di finanziamento a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quantificata al comma 1 comprende anche le attività effettuate da UNIONCAMERE per assicurare, con decorrenza 1° luglio 2024, la continuità delle attività.

Articolo 11 (Modalità di pagamento e rendicontazione)

1. Una prima tranche della somma di cui all'articolo 10 comma 1 del presente accordo, pari a euro 1.430.000,00 sarà erogata, dietro presentazione della relativa nota di addebito da parte di UNIONCAMERE, a seguito della comunicazione da parte del Ministero dell'intervenuta efficacia dell'accordo.
2. Il Ministero darà corso al pagamento di una seconda tranche, non superiore a euro

1.465.000,00, dopo il 30 giugno 2025, da erogarsi a condizione che sia stato speso almeno l'80% dell'importo erogato nella prima tranche. La nota di addebito della seconda tranche dovrà essere corredata da una relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento, dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

3. Il saldo, nella misura massima di euro 768.660,00 sarà trasferito previa produzione, da parte di UNIONCAMERE, della relazione finale riepilogativa delle attività svolte in esecuzione dell'accordo, la loro efficacia e gli obiettivi conseguiti, e della rendicontazione finale di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività. I documenti citati nel presente comma dovranno essere presentati al Ministero entro 60 giorni dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'accordo indicato al precedente art. 9 comma 1.
4. Il periodo di ammissibilità delle spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 comma 6 con riferimento al periodo transitorio di cui all'articolo 15, decorre dalla data di efficacia dell'accordo fino alla data del 30 giugno 2026*,* fatte salve eventuali proroghe, a parità di risorse date, da concordarsi ai sensi dell'articolo 8.
5. Per essere ammissibili, le spese dovranno essere:
   a) previste nel budget di progetto;
   b) coerenti con le finalità delle attività di cui all'accordo;
   c) sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
   d) effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità dell'ente, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.
6. UNIONCAMERE si impegna a conservare e rendere disponibili al Ministero, fino a dieci anni dalla scadenza del termine finale di durata del presente accordo, i giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività previste.
7. Il Ministero provvederà all'emissione dei titoli di spesa entro 60 giorni dalla presentazione delle note di addebito di cui ai commi precedenti. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c intestato ad UNIONCAMERE, IBAN IT 98 U 08327 03235 000000004211. UNIONCAMERE sotto la propria responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se tali variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Articolo 12 (Recesso, risoluzione)

1. Non è prevista per le Parti la possibilità di recedere dal presente accordo se non con le modalità di cui all'articolo 8. In ogni caso il preavviso concesso all'altra Parte non potrà essere inferiore a sei mesi.
2. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti prima della scadenza in caso di grave inadempimento degli obblighi da essa derivanti, ovvero per mutuo consenso ai sensi dell'articolo 8 della stessa, risultante da specifico atto scritto contenente il dettaglio delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di risoluzione.
3. Qualora una delle Parti operi in difformità alle disposizioni dell'accordo o ai contenuti di cui all'allegato, anche con riferimento ai tempi o alle modalità di realizzazione, l'altra Parte la inviterà in forma scritta a conformarsi entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45.
4. Raggiunto il limite di tre episodi accertati di difformità, le Parti hanno facoltà di procedere, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice civile, alla risoluzione di diritto del presente accordo, salvo ed impregiudicato ogni diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Articolo 13 (Comunicazioni)

1. Ogni comunicazione richiesta o prevista dal presente accordo dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata alle Parti ai recapiti di seguito indicati:

   per il Ministero: dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it;

   per UNIONCAMERE: unioncamere@cert.legalmail.it.
2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.
3. Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro recapiti.

Articolo 14 (Sicurezza e riservatezza)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento Generale Europeo n. 2016/679 e successive disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi in particolare a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato o sensibile. In particolare:

a) i dati devono essere resi disponibili per finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità;

b) ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica (liceità);

c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati).

2. Le parti assicurano e si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti delle Parti) la sicurezza e la massima riservatezza sui dati, informazioni trattate, documenti o altro tipo di materiali provenienti da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti, sui risultati anche parziali dell'attività condotte ed oggetto del presente accordo, elaborati in qualsiasi forma, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
3. Il Ministero si riserva di richiedere a UNIONCAMERE i dati e le informazioni circa lo stato di avanzamento delle attività finalizzate alla realizzazione del Registro qualora necessario ai fini delle proprie attività istituzionali di comunicazione nonché ai fini dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 2016 n. 106.

Articolo 15 (Regime transitorio)

1. UNIONCAMERE, nel recepire la richiesta ministeriale contenuta nella nota n. 8273 del 04 giugno 2024, in premessa citata, assicura, a far data dal 1° luglio 2024 e fino al perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia dell'accordo, la continuità dell'attività di conduzione del portale del RUNTS e dell'attività di assistenza all'utenza, al fine di non pregiudicare il buon andamento del Registro e l'accessibilità da parte del personale degli uffici del Runts, degli Enti e dell'utenza esterna. Il costo di tale attività è compreso nel finanziamento ministeriale di cui all'articolo 10 comma 1 del presente accordo, secondo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo 10.

Articolo 16 (Controversie e domicilio legale)

1. A tutti gli effetti del presente accordo e per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del suo contenuto, le Parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà esclusivamente quella del Foro di Roma. Convengono altresì che gli atti giudiziali e stragiudiziali connessi al presente accordo saranno notificati al Ministero esclusivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo. Agli effetti amministrativi e giudiziari, UNIONCAMERE dichiara il proprio domicilio

legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21.

Il presente atto, sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si compone di 17 facciate e un allegato.

PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(dott.ssa Caterina Farre)

Firmato digitalmente da FARRE CATERINA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PER UNIONCAMERE

(dott. Giuseppe Tripoli)

Firmato digitalmente da: TRIPOLI GIUSEPPE
Data: 01/10/2024 13:58:03

UNIONCAMERE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER LA GESTIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Accordo di collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Unioncamere
in materia di promozione, sviluppo e gestione del RUNTS per le annualità 2024-2026

UNIONCAMERE

Sommario

1. Introduzione al documento 3
1.2 Termini e definizioni 3

2. Il contesto 4
2.1 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 4
2.2 Cinque per mille 5

3. Dettaglio tecnico della proposta 6
3.1 Attività ordinarie per la manutenzione del Registro 6
3.2 Attività straordinarie tecnico evolutive, di formazione e di diffusione 8

4. Costi previsti 11

5. Partecipazione del sistema camerale 13

6. Rendicontazione 13

GANTT 14

1. Introduzione al documento

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (o Codice del Terzo Settore) nel disciplinare organicamente il Terzo Settore, ha stabilito che i relativi enti siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Registro, avviato il 23 novembre 2021, è stato realizzato nel contesto di un primo accordo di programma (ADP 27/12/2018) sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Unioncamere, che ha disciplinato le attività di approntamento del RUNTS nel periodo fra il 2018 e il 2021.

Successivamente, Unioncamere e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sottoscritto un secondo accordo di programma per disciplinare le attività di promozione, sviluppo e gestione del RUNTS. Tale accordo, avviato in data 10 giugno 2022, si concluderà il 30 giugno 2024.

Il presente documento illustra le attività principali che dovranno essere realizzate da Unioncamere, per il tramite della propria società di consortile, InfoCamere, nel contesto di un terzo accordo di programma finalizzato a formalizzare le attività di promozione, sviluppo e gestione del RUNTS nel periodo luglio 2024 – giugno 2026.

1.2 Termini e definizioni

Di seguito i termini specifici di questo documento:

Termine	Descrizione
RUNTS o Registro	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
ETS	Ente del Terzo Settore
Sistema	Si intende l'insieme di tutte le componenti del RUNTS, applicative e sistemistiche, compresi i portali di front-office, back-office, di trasmigrazione, l'infrastruttura tecnologica e l'archivio dati.

2. Il contesto

2.1 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall'Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Dal 13 dicembre 2023 è disponibile online sul sito del Ministero la funzionalità di ricerca puntuale degli enti iscritti nel Registro.

La piattaforma informatica, approntata gestita e messa a disposizione da InfoCamere per conto di Unioncamere, è accessibile dal sito pubblico del Ministero del Lavoro tramite autenticazione SPID e CIE e prevede tre ambienti distinti ma legati fra loro da una logica di interoperabilità:

- il Portale di trasmigrazione, per la gestione della cosiddetta "fase di trasmigrazione degli ETS" al Registro Unico, accessibile dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS;

- il Portale di front-office, che consente:
  - l'invio di pratiche al Registro da parte dei legali rappresentanti di ETS e Reti associative, nonché da notai e commercialisti;
  - l'accesso all'area di assistenza e di formazione dedicata;

- il Portale di back-office, per:
  - la gestione dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Uffici regionali e dell'Ufficio statale del RUNTS;
  - l'accesso all'area di assistenza e di formazione dedicata.

Gli ambienti di front-office e back-office, in particolare, sono oggetto di costante evoluzione tramite l'implementazione, di nuove funzionalità, con gli obiettivi di migliorare l'esperienza utente, per gli enti e per gli uffici, di automatizzare i processi di compilazione ed invio delle pratiche, nonché di semplificare la fase di istruttoria a back office.

2.2 Cinque per mille

L'avvio della riforma del Terzo Settore stabilisce che il contributo del cinque per mille possa essere richiesto esclusivamente dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tra gli Enti iscritti al RUNTS, che possono richiedere l'accreditamento al cinque per mille, rientrano anche le imprese sociali e le cooperative sociali non costituite in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2020) che vengono importate nel Registro a partire dai dati del Registro delle Imprese.

In merito all'assegnazione del contributo ai soggetti che ne hanno diritto, per ogni anno finanziario, il Ministero del Lavoro, è tenuto, a partire dai dati del RUNTS, alla formazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi annuali degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille ai sensi del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

A questo proposito, su richiesta della Div. I Direzione Generale del Terzo Settore, sono previste attività di supporto al Ministero del Lavoro nel processo di estrazione dei dati ai fini della formazione e aggiornamento degli elenchi sopra indicati.

3. Dettaglio tecnico della proposta

Sulla base delle richieste pervenute dal Ministero in collaborazione con Unioncamere sono state identificate attività che si possono suddividere in due macro categorie:

a. Attività ordinarie
   si tratta delle attività funzionali al normale esercizio del Registro;

b. Attività straordinarie
   si tratta di attività che concorrono al perfezionamento e all'evoluzione del Registro.

Le attività ordinarie e quelle straordinarie potranno essere gestite in parallelo e saranno svolte nel periodo luglio 2024 - giugno 2026.

Si riporta nei paragrafi seguenti una descrizione più dettagliata dei diversi ambiti di intervento.

3.1 Attività ordinarie per la manutenzione del Registro

3.1.1 Manutenzione ordinaria

Comprende tutte le azioni che concorrono ad un efficace funzionamento della piattaforma applicativa, fra cui la risoluzione di problemi bloccanti, malfunzionamenti e altre anomalie del sistema. Include, inoltre, interventi preventivi mirati a ottimizzare il livello di disponibilità e le prestazioni del software nel tempo. Tali interventi preventivi sono finalizzati a mitigare i potenziali problemi futuri, al fine di assicurare un funzionamento affidabile e performante del software.

3.1.2 Gestione dell'infrastruttura tecnologica del Registro

L'infrastruttura che ospita i portali RUNTS, gli spazi di archiviazione, la base di dati e le logiche autorizzative del Sistema, risiedono sui server di InfoCamere e da InfoCamere stessa sono gestite.

In virtù del presente contratto, si garantisce la disponibilità del RUNTS attraverso:

- un'architettura logica e fisica ad alta affidabilità;
- un sistema di continuità operativa (Continuous Availability) e ripristino totale dei sistemi (Disaster Recovery) in caso di blocchi accidentali o dolosi.

I sistemi di protezione e conservazione dei dati oggetto della presente offerta, sono conformi ai requisiti della Certificazione ISO/IEC 27001.

Viene, inoltre, garantita l'espansione degli spazi di archiviazione e l'implementazione della virtualizzazione dei sistemi per distribuire più efficacemente i carichi di lavoro e assicurare una maggiore scalabilità del sistema.

3.1.3 Adeguamenti licenze e privacy

Comprende tutti gli adeguamenti infrastrutturali dovuti ad evoluzioni del quadro normativo e degli aspetti di sicurezza e privacy, gli upgrade e i rinnovi delle licenze d'uso e/o delle librerie software utilizzate nel RUNTS.

3.1.4 Miglioramento delle performance del sistema

Comprende le azioni volte al miglioramento delle prestazioni e l'ottimizzazione delle risorse utilizzate dal Sistema al fine di rendere la piattaforma più robusta e fruibile.

3.1.5 Assistenza

Attività di trouble ticketing per la gestione delle richieste di assistenza tecnica secondo le modalità già in essere di primo e secondo livello che giungono dalle diverse tipologie di utenti che interagiscono con la piattaforma, sia via mail che telefonicamente.

3.1.6 Aggiornamento contenuti di supporto all'utenza e e-learning

Rientrano tutte le attività per la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dei contenuti delle FAQ sul portale di assistenza e di formazione, tra cui i contenuti e-learning. Rientrano anche le attività di aggiornamento del manuale utente e la relativa condivisione con la Direzione Sistemi Informativi del Ministero del Lavoro, per la pubblicazione sull'URP on line del Ministero.

3.1.7 Supporto tecnico-normativo

Supporto all'analisi di fattispecie tecnico-normative che dovessero emergere, nella progettazione di nuove funzionalità del Sistema.

3.1.8 Osservatorio

Rientrano in questa linea di lavoro tutte le azioni a supporto delle attività di ricerca, formazione e statistica svolte dall'Osservatorio sul Registro, basate su indagini dirette e indirette sugli Enti iscritti al RUNTS e sulla loro dimensione economica e occupazionale, finalizzate alla realizzazione di un Rapporto annuale. In questa attività rientrano inoltre le forniture periodiche di dati a fini statistici e di monitoraggio.

3.1.9 Supporto e attività inerenti al cinque per mille

Rientrano in questa voce tutte le attività necessarie alla generazione periodica delle liste necessarie a supportare il Ministero nella gestione del cinque per mille, nonché le attività di supporto tecnico per l'evasione delle segnalazioni dell'Amministrazione.

Con documento separato verranno definite, in accordo con il Ministero, le tipologie di liste, lo scadenziario e le modalità di condivisione delle elaborazioni.

3.1.10 Condizioni operative del Servizio

In accordo con il Ministero del Lavoro, la piattaforma RUNTS è operativa con le seguenti modalità:

- dal lunedì al venerdì, l'orario di servizio garantito è dalle 08:00 alle 19:00.
- il sabato, l'orario di servizio garantito è dalle 08:00 alle 14:00.

dove per "servizio garantito" si intende il presidio da parte degli operatori InfoCamere e l'intervento sul Sistema in caso di malfunzionamenti. A meno di interventi di manutenzione, il Registro continua ad operare anche fuori dall'orario di servizio garantito.

Nel caso in cui ci sia la necessità di effettuare manutenzioni programmate sul Sistema, le stesse saranno pianificate nei giorni festivi o nelle ore notturne dei giorni lavorativi; in tali casi, si ripristinerà il sistema affinché questo sia sempre disponibile nell'orario di servizio garantito.

Interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi, che dovessero intervenire all'interno della fascia oraria 8:00 - 19:00 dei giorni lavorativi, verranno anticipatamente comunicati all'Amministrazione.

La Società InfoCamere non è responsabile dei sistemi esterni utilizzati dalla piattaforma, tra cui:

- servizio di autenticazione tramite SPID e CIE del Ministero del Lavoro;
- servizi di posta elettronica certificata.

3.2 Attività straordinarie tecnico evolutive, di formazione e di diffusione

Tutte le attività che rientrano in questa categoria vengono attivate su richiesta del Ministero del Lavoro e realizzate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero stesso, solo dopo la condivisione di una stima dell'impegno necessario per la loro realizzazione. Su queste basi viene poi definito un cronoprogramma di dettaglio compatibile con le risorse disponibili nel piano finanziario dell'accordo.

Segue una descrizione più approfondita delle attività di questa tipologia.

3.2.1 Manutenzione evolutiva

Comprende la produzione di nuovi deliverable, a seguito di accordi preventivi tra Ministero e Unioncamere; tra gli ambiti più rilevanti ricordiamo:

- attuare l'interoperabilità tra il Registro e i servizi esposti da altre Pubbliche Amministrazioni;
- analizzare le richieste di interoperabilità dei soggetti appartenenti al Terzo Settore (ad esempio Reti e CSV) che operano sulla piattaforma informatica;
- agevolare le attività degli uffici tramite l'implementazione di nuove funzionalità e controlli automatici sul portale di back-office, al fine di efficientare l'operatività e aumentare la qualità del Registro;
- consentire ai soggetti autorizzati di condurre attività di controllo e vigilanza sugli enti del terzo settore;
- garantire un maggiore grado di automazione dei diversi processi, migliorando la qualità del Registro e rendere la piattaforma informatica più efficiente, agendo per esempio sul flusso di generazione degli elenchi del cinque per mille e automatizzando i processi di istruttoria di alcune tipologie di pratiche.

In particolare, sulla base delle informazioni ad oggi condivise con Unioncamere e il Ministero del Lavoro, nel periodo di validità del nuovo accordo, saranno programmate le seguenti attività:

<u>Adeguamenti al RUNTS necessari all'adozione del decreto previsto dall'art.96 del Codice del Terzo Settore</u>

Questa attività prevede la progettazione e l'implementazione di un portale dedicato alle attività di controllo sugli Enti del Terzo Settore (ETS), come specificato nel Titolo XI del Codice del Terzo Settore (CTS), agli articoli 90-96. Questo portale supporterà il monitoraggio e l'applicazione delle normative relative ai controlli sugli ETS da parte dei soggetti autorizzati.

<u>Visura storica</u>

Questa attività prevede l'implementazione delle procedure di generazione di una visura che riporti la storia delle modifiche dei dati degli enti registrati nel RUNTS. Verrà, inoltre, realizzato un servizio web che consentirà di scaricare la visura storica, permettendo agli utenti di consultare le variazioni nei dati nel corso del tempo.

Progettazione dell'integrazione del sistema RUNTS con i sistemi delle PA e delle Terze Parti

Questa attività prevede l'analisi dettagliata e la progettazione dell'integrazione del Sistema RUNTS con le Pubbliche Amministrazioni e Terze Parti. Saranno identificati i requisiti specifici di integrazione, valutate le possibili soluzioni tecniche e delineate le procedure necessarie per garantire un interfacciamento efficace e sicuro tra il Sistema RUNTS e gli altri soggetti coinvolti.

Esportabilità dati di bilancio

Questa attività prevede lo sviluppo di funzionalità per la gestione dei bilanci nel formato elaborabile all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ciò consentirà agli Enti del Terzo Settore di presentare i propri bilanci in formato standard.

Evoluzioni tecniche in ambito cinque per mille

Questa attività mira ad esplorare possibili evoluzioni nell'ambito del cinque per mille. A questo proposito, si segnala la necessità di avviare una fase di analisi e revisione del Sistema per ottimizzare i processi esistenti e introdurre nuove funzionalità nel Registro che saranno definite in dettaglio in documento separato, secondo accordi da definire con il Ministero.

Interventi per il miglioramento della qualità dei dati del Registro

Questa attività mira a ottimizzare la qualità dei dati presenti nel RUNTS, migliorando l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni contenute nel Registro, attraverso l'implementazione di procedure di controllo automatizzate in fase di presentazione di una pratica.

Monitoraggio delle SOMS minori per allineamento con Albo Cooperative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Questa attività prevede l'implementazione di un sistema di monitoraggio sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per gli enti iscritti nella sezione F delle "Società di Mutuo Soccorso", le cosiddette SOMS minori, al fine di garantire un allineamento con l'Albo Cooperative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Evoluzione della dashboard statistica

Questa attività prevede nuovi sviluppi, come per esempio l'inserimento di nuove viste e indicatori, all'interno della dashboard statistica a disposizione degli uffici RUNTS e di Unioncamere, volti a supportare le attività di monitoraggio sul Registro e sulle pratiche. Tali evoluzioni verranno effettuate a partire dalle richieste puntuali presentate dal Ministero e da Unioncamere e terranno conto dell'evoluzione stessa del Registro.

Evoluzione del portale di comunicazione

Questa attività prevede la realizzazione di nuove sezioni del portale di Unioncamere dedicato al Terzo Settore, per ospitare i contenuti utili alla diffusione del RUNTS verso tutti i soggetti interessati all'evoluzione del Registro.

3.2.2 Attività di formazione

Comprende l'organizzazione e l'erogazione di sessioni formative agli Uffici del RUNTS, agli Enti del Terzo Settore e più in generale ai soggetti interessati all'evoluzione del Registro come ad esempio CSV e Camere di Commercio.

3.2.3 Attività di promozione, diffusione e comunicazione

Sono attività di programma svolte anche in sinergia con le Camere di Commercio per la diffusione del funzionamento del Registro verso il personale delle Sistema camerale, soggetti del Terzo Settore quali Reti associative e CSV o intermediari come i notai e i commercialisti.

A questo proposito, eventuali attività di formazione di carattere tecnico-amministrativo o tecnico-normativo saranno erogate secondo le esigenze correlate all'evoluzione del Registro.

Rientrano in questa voce anche tutte le attività finalizzate alla creazione di contenuti per la promozione del RUNTS tramite i canali di comunicazione del Ministero e di Unioncamere e destinati ai soggetti afferenti al mondo del Terzo Settore.

4. Costi previsti

Le attività programmate per il periodo luglio 2024-- giugno 2026 sono raggruppabili in due macro-aree:

1. Attività ordinarie in ambito tecnologico, di assistenza e promozione funzionali al funzionamento e al monitoraggio del Registro (canoni, manutenzione infrastruttura, assistenza, redazione di materiale informativo, attività di studio e ricerca per la gestione dell'Osservatorio).
2. Attività evolutiva in ambito tecnologico e formazione specialistica: ovvero realizzazione di funzionalità ulteriori che concorrono al perfezionamento del RUNTS, alla sua evoluzione e sono attivabili su diretta richiesta del Ministero, attività nazionali e territoriali di assistenza e divulgazione.

A seguire il prospetto dei costi per la durata di 24 mesi, dal 1^ luglio 2024 al 30 giugno 2026.

TAB 1. COSTI DELLE ATTIVITA' PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA RUNTS

TIPOLOGIA ATTIVITA'	ATTIVITA'	2024 II sem	2025	2026 I sem
CANONI, ATTIVITA' ORDINARIE PER LA MANUTENZIONE DEL REGISTRO E ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA	1.1 Manutenzione ordinaria	219.600 €	427.000 €	219.600 €
	1.2 Gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro			
	1.3 Adeguamenti licenze e privacy			
	1.4 Miglioramenti delle performance del sistema			
	1.5 Supporto e attività inerenti al 5x1000	85.400 €	176.900 €	97.600 €
	1.6 Assistenza	73.200 €	146.400 €	97.600 €
	1.7 Aggiornamento contenuti di supporto all'utenza ed e-learning			
	1.8 Supporto tecnico-normativo	24.400 €	48.800 €	24.400 €
	1.9 Osservatorio	36.600 €	134.200 €	97.600 €
SUBTOTALE ATTIVITA' ORDINARIE		439.200 €	**933.300 €**	**536.800 €**
ATTIVITA' STRAORDINARIE TECNICO EVOLUTIVE, DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE	2.1 Manutenzione evolutiva	427.000 €	475.800 €	353.800 €
	2.2 Attività di formazione agli uffici RUNTS, Uffici Camerali e Enti del terzo settore	6.100 €	52.460 €	48.800 €
	2.3 Attività di promozione, diffusione e comunicazione	97.600 €	195.200 €	97.600 €
SUBTOTALE ATTIVITA' STRAORDINARIE		**530.700 €**	**723.460 €**	**500.200 €**
TOTALE per annualità		**969.900 €**	**1.656.760 €**	**1.037.000 €**
Totale finanziato dal Ministero				**3.663.660 €**
Contributo del Sistema Camerale				**420.000 €**
Totale generale convenzione				**4.083.660 €**

I costi riportati nella tabella soprastante, per le attività ordinarie e straordinarie, sono stati calcolati a partire da un costo medio ponderato a giornata uomo pari a euro 433,00 su un totale massimo di 5.300 giornate che vedranno coinvolti diversi profili professionali in tutte le attività oggetto dell'accordo.

Per quanto riguarda le attività tecnico evolutive (di cui al punto 2.1) così come la formazione specialistica (di cui al punto 2.2) e le attività di promozione e diffusione (di cui al punto 2.3), esse verranno progettate in ogni dettaglio, e conseguentemente quantificate nei costi, sulla base delle specifiche esigenze che, nel corso del progetto, il Ministero comunicherà ad Unioncamere; nel prospetto indicato viene pertanto evidenziato un tetto di spesa che potrà comunque essere modificato in accordo tra Ministero e Unioncamere e sulla base di nuove esigenze oggi non preventivabili.

A valle della formalizzazione di ogni richiesta da parte del Ministero, ci sarà da parte di Unioncamere e InfoCamere una valutazione di fattibilità e una stima di tempi.

5. Partecipazione del sistema camerale

Il sistema camerale a livello nazionale e territoriale, anche attraverso le proprie strutture in house, apporterà - per il complesso le diverse attività previste nel presente progetto e per l'intero periodo di riferimento dell'accordo - un contributo aggiuntivo rispetto alle somme a carico del Ministero quantificabile in euro 420.000,00, anche tramite giornate/uomo dedicate. In particolare, l'apporto economico del sistema camerale potrà contribuire alla realizzazione delle attività progettuali di cui ai punti 1.9, 2.2, 2.3.

6. Rendicontazione

Per le diverse attività finanziate dal Ministero nell'ambito del presente progetto, oltre alle rendicontazioni formali definite dall'accordo, verrà predisposto da Unioncamere un SAL semestrale per la relativa approvazione.

GANTT

Di seguito si fornisce lo schema delle attività ed il timing relativo all'intera durata di progetto.

		TIMIMG																					
		2024						2025											2026				
		Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
1.1 -1.9	Attività ordinaria per la manutenzione del registro e attività di studio e ricerca																								
2.1	Manutenzione evolutiva																								
2.2	Attività di formazione agli uffici RUNTS, Uffici Camerali e Enti del terzo settore																								
2.3	Attività di promozione, diffusione e comunicazione																								